



CIRCOLARE N. 12

Roma, 28/06/2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

OGGETTO: modifiche apportate all'art.1 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 sulla cessione dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio dall'art 2, comma 49, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10

1. Premessa

L'art. 2, comma 49, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, ha aggiunto all'art.1, comma 1, del DPR 5 gennaio 1950 n. 180, relativo all'insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi salari, pensioni ed altri emolumenti, la seguente disposizione: "***fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità buonuscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti***".

La norma in oggetto, confermando che l'incedibilità dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio e dell'indennità di anzianità opera fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, ha reso cedibili, in tutto o in parte, detti trattamenti nel periodo

intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale e la loro effettiva e completa erogazione agli aventi diritto.

2. Oggetto della cessione e modalità procedurali

Può essere oggetto di cessione a terzi l'importo netto del TFS maturato dall'iscritto detratti eventuali debiti nei confronti dell'Istituto che siano conosciuti prima della notifica della cessione. La norma in oggetto è applicabile ai contratti di cessione stipulati a far data dal 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 10/2011).

I contratti di cessione stipulati prima del collocamento a riposo sono nulli e, pertanto, improduttivi di qualsiasi effetto. Di tale nullità, a fini di certezza nei rapporti con il cedente ed il cessionario, è opportuno dare comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. sia all'iscritto che al cessionario.

Nel caso in cui l'iscritto stipuli un contratto di cessione prima di percepire il pagamento del TFS (o della prima rata), al fine di consentire l'individuazione dell'importo cedibile è necessario che l'interessato richieda alla Sede territorialmente competente la quantificazione del TFS spettante che ha la funzione di certificare il credito cedibile.

La richiesta può essere presentata mediante apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito internet e deve in ogni caso recare oltre ai dati anagrafici, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, la denominazione ed il codice fiscale dell'ente datore di lavoro, la data e la firma dell'interessato.

La sede deve verificare l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro; ove non fosse ancora pervenuta la documentazione giuridica ed economica necessaria al calcolo della prestazione, sarà necessario che la sede si attivi presso il datore di lavoro onde ottenerla in tempi brevi.

Il calcolo deve essere eseguito nell'applicativo TFS fino alla fase di "invio al validatore" con le stesse modalità di una liquidazione ordinaria: eventuali debiti verso l'istituto, nonché debiti diversi di cui la sede abbia notizia, devono essere determinati ed esclusi dal netto cedibile in quanto saranno recuperati in sede di liquidazione e pagamento all'eventuale cessionario.

Una volta quantificata la prestazione cedibile, se essa è di importo superiore ai 10.000,00 euro, deve essere attivata la procedura di verifica di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, "*modalità di attuazione dell'art. 48-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*" (equitalia). La procedura di verifica va attivata, come di consueto, attraverso la specifica sezione dedicata del portale www.acquistinretepa.it. In questo caso, però, occorrerà accedere alle apposite funzioni del menù "**Cessione/Certificazione Credito**".

in particolare, cliccando sulla funzione "**verifica inadempienza cessione credito**", l'applicativo dedicato consentirà di procedere alla "**verifica soggetto cedente credito**". Anche in questo caso ai fini dell'attivazione della funzione va indicato un "identificativo di pagamento" contenente un massimo di 15 caratteri alfanumerici. Come identificativo di pagamento è possibile utilizzare il numero

di protocollo della richiesta di identificazione pervenuta dall'iscritto (7 caratteri), ovvero altro codice univoco.

A differenza di quanto avviene solitamente a seguito delle ordinarie richieste di verifica inadempimento riguardanti i pagamenti di valore eccedente i 10.000 euro, la funzione "**verifica cedente credito**" non produrrà, in caso di riscontrata inadempienza, l'automatica attivazione da parte dell'agente della riscossione di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, ma serve solo all'Istituto per avere la liberatoria utile ai fini della autorizzazione della cessione del credito (fonte: portale www.acquistinretepa.it – manuale della procedura).

Nel caso di inadempimento dell'interessato il relativo debito deve essere accantonato, nell'ambito della procedura tfs, secondo i criteri e le quantità indicate dal decreto stesso nonché dalle istruzioni operative fornite dall'istituto.

Nel caso di esito negativo della verifica, la liberatoria va stampata ed allegata alle stampe del calcolo a cura del validatore.

Dal punto di vista contabile, non deve essere effettuato accantonamento in partita di giro **che dovrà invece avvenire al momento del pagamento a favore del cessionario**, secondo le modalità indicate dall'Istituto.

Le stampe del validatore dovranno essere sottoscritte dal revisore e dal dirigente, protocollate in uscita e consegnate all'interessato.

Su tali stampe andrà prodotto anche un timbro recante il seguente testo: "Al cessionario verrà erogata la somma netta indicata sul presente documento nei termini di legge per il pagamento all'iscritto, ridotta di eventuali debiti verso l'Istituto e verso l'Agente della riscossione ovvero debiti comunicati prima della notifica della cessione, salvo eventuali rettifiche ai dati giuridici ed economici relativi all'iscritto. La presente certificazione ha la validità di 15 giorni lavorativi, decorsi i quali, ai fini della cessione, l'interessato dovrà richiedere all'Istituto il rilascio di una nuova certificazione attestante l'importo del TFS cedibile".

Se il contratto di cessione del credito viene notificato dopo questo periodo di validità e siano nel frattempo e prima della notifica della cessione, mutate le condizioni in base alle quali era stata certificato il TFS cedibile, ai fini di certezza nei rapporti con il cedente ed il cessionario, la sede deve comunicare, a mezzo raccomandata A.R. sia all'interessato che al cessionario, che deve essere richiesta una nuova certificazione del TFS cedibile e che, qualora l'importo abbia subito una riduzione rispetto a quanto in precedenza attestato, il contratto di cessione dovrà essere modificato. Nell'applicativo sarà predisposta una nuova funzionalità che permetterà di segnalare l'avvenuta cessione e di disporre il pagamento al cessionario.

Nel caso in cui l'interessato intenda stipulare una cessione del TFS dopo aver ricevuto il pagamento della prima o della seconda rata dovrà comunque chiedere all'Istituto la certificazione del residuo credito cedibile. Le sedi, dopo le verifiche sopra indicate di cui all'art. 48-bis citato, provvederanno a produrre copia della determinazione di liquidazione con l'evidenziazione delle rate già poste in

pagamento e delle somme ancora da erogare. Anche tali copie dovranno essere sottoscritte dal revisore e dal dirigente, protocollate in uscita e consegnate all'interessato. Anche su tali stampe andrà prodotto un timbro recante il seguente testo: "Al cessionario verrà erogata la somma netta indicata sul presente documento nei termini di legge per il pagamento all'iscritto, ridotta di eventuali debiti verso l'Istituto e verso l'Agente della riscossione ovvero debiti comunicati prima della notifica della cessione, salvo eventuali rettifiche ai dati giuridici ed economici relativi all'iscritto. La presente certificazione ha la validità di 15 giorni lavorativi, decorsi i quali, ai fini della cessione, l'interessato dovrà richiedere all'Istituto il rilascio di una nuova certificazione attestante l'importo del TFS cedibile".

3. Contratto di cessione

La notifica del contratto di cessione, corredato della certificazione relativa al TFS cedibile prodotta dalla sede, potrà essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa e con modalità che consentano di identificare la provenienza della notifica stessa. Possono essere cessionari dei TFS le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/1993, una volta completato l'accreditamento presso questo istituto secondo la procedura indicata nella circolare n. 8 del 30 marzo 2007 di questo Istituto. Le banche e gli intermediari già accreditati non dovranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.

In caso di più contratti di cessione dell'intero TFS o relativi ad uguali importi, si darà esecuzione a quello notificato per primo.

4. Pagamenti

La cessione del TFS ha l'effetto di trasferire, totalmente o parzialmente, il diritto di credito dell'iscritto ad un soggetto diverso da questo. Nulla cambia, ai fini del pagamento, in ordine all'obbligo del rispetto delle scadenze previste dall'art 3, commi 2 e 5, della legge n. 140/1997, nonché, per i TFS soggetti a pagamento rateale, di quelle previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 122/2010.

5. Riliquidazioni

Nel caso in cui, prima dell'estinzione del pagamento dell'importo oggetto della cessione, intervenga un documento di variazione dei dati giuridici od economici relativi all'iscritto, si dovrà dare corso alla riliquidazione della prestazione all'iscritto immediatamente dopo che siano stati esauriti i pagamenti a favore del cessionario.

6. Recupero dell'indebitato

Qualora dovesse essere rilevato, successivamente alla cessione, che sono state indebitamente erogate somme maggiori rispetto a quelle dovute a titolo di TFS, la procedura di recupero dovrà essere attivata nei confronti del cedente (l'iscritto o il beneficiario) e non del cessionario.

7. Pignoramenti, Equitalia e assegnazione di quote di Tfs a coniugi divorziati

La cessione ha effetto nei confronti dell'Istituto a partire dalla data della notifica di essa.

In caso di pignoramenti attivati sul Tfs oggetto di cessione la sede dovrà verificare la precedenza dei medesimi in base alla data di notifica. La cessione è opponibile al creditore pignorante solo se questa è stata notificata all'Istituto prima del pignoramento. Pertanto, ove la cessione venga notificata in data successiva ad un pignoramento, quest'ultimo prevale. Nel primo caso, qualora la sede sia chiamata a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 del codice di procedura civile dovrà specificare la presenza e la consistenza della cessione.

In applicazione dell'art. 2 del Dpr 24 giugno 1998, n. 260 eventuali richieste delle amministrazioni ed enti datori di lavoro, volte a recuperare su TFS le somme di condanna per danno erariale a seguito di sentenze della Corte dei Conti, hanno la prevalenza sulla cessione se comunicate dalle amministrazioni stesse prima della notifica della cessione, analogamente a quanto appena indicato a proposito dei pignoramenti.

Nel caso della procedura di verifica di cui al citato DM 18 gennaio 2008, n. 40, (Equitalia), questa deve essere attivata al momento della richiesta di quantificazione del TFS da parte dell'interessato e, in caso di esito positivo, l'operatore provvederà all'accantonamento delle somme.

Come precisato al paragrafo 2, la procedura di verifica andrà attivata anche qualora il contratto di cessione venga notificato durante il periodo di pagamento di un TFS rateale e successivamente al pagamento della prima e/o della seconda rata.

I medesimi criteri valgono anche nell'ipotesi in cui pervenga l'autorizzazione del tribunale finalizzata al pagamento della quota di TFS spettante al coniuge divorziato dell'iscritto, ovvero la sentenza di divorzio nella quale sia stabilita l'assegnazione di tale quota. Qualora la cessione del TFS sia stata notificata in un momento precedente a quello in cui è stata comunicata la documentazione relativa all'ex coniuge, il diritto del cessionario avrà la prevalenza. Ai fini della determinazione della data di arrivo della documentazione relativa al divorzio, farà fede la data di assunzione a protocollo della sede ovvero la data di invio di tale documentazione attraverso posta certificata o lettera raccomandata, qualora detta documentazione fosse stata inviata attraverso tali mezzi.

Successivamente alla cessione del Tfs, al momento del materiale pagamento, le sedi Inpdap dovranno procedere come segue:

- per le eventuali quote del Tfs spettanti direttamente all'interessato – in quanto non ne è stata certificata a suo tempo la cedibilità essendo risultato il beneficiario inadempiente all'assolvimento di pagamento di importo pari o superiore a diecimila euro – dovrà essere nuovamente effettuata la relativa verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo il procedimento ordinario e con gli effetti previsti nel decreto ministeriale n. 40/2008. Nel caso di persistenza dell'inadempimento l'intero importo risulterà pignorabile, non valendo più le limitazioni legali di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, già scontate all'atto della cessione;
- per la parte di TFS ceduta la verifica ai sensi dell'art. 48-bis dovrà essere effettuata nei confronti del cessionario, senza salvaguardia delle limitazioni legali di cui al citato D.P.R. n. 180/1950, che valgono esclusivamente nei confronti del beneficiario cedente.

La presente circolare tiene conto dell'avviso espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, con nota prot. n. 70342 del 17 giugno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo Pignese